



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1108/2016
depositato il 09/06/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031301733/2015 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031301733/2015 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031301733/2015 IRAP 2010
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE, TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1108/2016

UDIENZA DEL

12/01/2017 ore 10:30

N°

1208

PRONUNCIATA IL:

12 GEN. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1 GIU. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP03I301733/2015 notificato il 14-5-2015 e con il quale per l'anno di imposta 2010 ed in conseguenza al fatto che numerose fatture passive sono state considerate dall'Agenzia quali rappresentanti operazioni oggettivamente inesistenti, l'Agenzia stessa ridetermina il reddito dichiarato e richiede le scaturenti imposte IRES-IRAP-IVA oltre a sanzioni ed accessori.

Il ricorrente contesta l'atto e le richieste e sostiene che:

***le contestazioni dell'Agenzia ancorché contenute nel PVC della G. di F., non sono motivate, sono prive di riscontri, mancano di riferimenti specifici ai fatti dimostrativi della fittizietà delle fatture e mancano di riferimenti anche in ordine alla considerata partecipazione al supposto intento evasivo;

***l'esistenza di imprese subappaltatrici rende immotivate le indagini dei verbalizzanti e le conclusioni alle quali gli stessi sono pervenuti e rende solo fumosa la stessa verbalizzazione;

***la effettività e puntualità delle movimentazioni finanziarie corrispondenti ai pagamenti delle fatture emesse dalla [REDACTED] srl, sono state dimostrate ampiamente dagli estratti conto bancari ed alcuna contestazione (generica o specifica) è stata mossa dai verificatori della G. di F. sul punto e le dimostrazioni offerte sono state coordinate e confermate attraverso la verifica del libro giornale e della intera contabilità eseguita dalla G. di F.;

***l'esistenza del contratto ATI a data 4/1/2010, consegnato ai verificatori (P.V.C. nella parte riferita al giorno 6-7-2015), ma del tutto ignorato, dimostra che le esecuzioni delle manutenzioni degli impianti [REDACTED] sono state effettivamente eseguite e regolarmente fatturate;

***nel P.V.C. del 24-9-2015 vi sono solo ipotesi dell'inesistenza delle prestazioni ed in esso non è riscontrabile la funzione probatoria;

***ricordando che le indagini sono state svolte nei riguardi della [REDACTED] srl, è stato omesso il contraddittorio con la società [REDACTED] srl ancorché direttamente interessata;

***la carenza nell'attività di verifica ha pregiudicato il diritto di difesa della società ricorrente;

***assenza di motivazione nell'atto accertativo ed anche per le sanzioni comminate;

***mancanza di presunzioni gravi precise e tra loro concordanti;

***difetto di sottoscrizione dell'accertamento;

***mancata applicazione dell'art.21-D.Lgs.74/2000.

Per ognuno dei punti indicati il ricorrente espone le sue ragioni di disaccordo con l'operato dell'Agenzia delle Entrate e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita nel giudizio, contesta tutto quanto riportato dal ricorrente ed offre le seguenti precisazioni.

AAA))) In relazione alle fatture emesse dal fornitore ditta [REDACTED] utilizzate dalla società [REDACTED] srl e ritenute formate per operazioni inesistenti, l'Agenzia ritiene legittima la contestazione a ragione di argomenti di carattere soggettivo ed oggettivo e giustifica tale assunto con quanto segue:

a=nello stesso domicilio fiscale della ditta [REDACTED] hanno sede anche altre imprese che risultano anche esse sottoposte ad indagini per reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti [REDACTED] srl);

b=per le prestazioni di servizio ricevute da terzi per l'espletamento delle proprie attività, sono state emesse fatture per operazioni inesistenti;

c=la ditta individuale [REDACTED] per l'anno 2010 non ha versato le imposte dirette ed indirette;

d=per le prestazioni di servizio effettuate fuori dalla provincia di Taranto, non sono stati rinvenuti documenti comprovanti le trasferte del personale dipendente e riguardanti vitto, alloggio, consumo di carburante, noleggio automezzi, ecc.;

Ag. 1108/16 f. L. 20000 [redacted] SRL

e= non risulta che la ditta [redacted] abbia fatto accesso nello stabilimento [redacted];

f=è stato rilevato un numero ridotto di dipendenti per poter gestire numerosi cantieri dislocati nel territorio nazionale italiano.

L'Agenzia delle Entrate precisa di aver operato in rispetto delle norme fiscali regolatrici specificatamente per ognuno dei punti indicati e conclude chiedendo la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Sentiti i difensori delle parti costituite nel giudizio, la Commissione ritiene di dover esporre quanto segue.

Mancanza di motivazione

L'avviso di accertamento è mancante della motivazione, quale prevista dalla L.241/90 e dalla L.212/2000 perché l'Agenzia non ha dimostrato nell'atto emesso l'iter logico giuridico che ha condotto la propria amministrazione alla emissione dell'atto di accertamento ed alle richieste in esso contenute.

L'Agenzia, invero, ha adagiato il suo operato solo su "supposizioni" contenute nel PVC della G. di F. con data 24/9/2015 senza alcuna verifica effettiva sulla fondatezza e sulla legittima validità del contenuto dello stesso, ma con tale operatività l'Agenzia ha violato le norme sopra citate provocando anche grave lesione del diritto di difesa del contribuente.

Non può essere dimenticato che nel PVC con data 24/9/2015 redatto a conclusione della verifica fiscale eseguita a carico della società odierna ricorrente, in più punti gli stessi verificatori della G. di F. hanno dichiarato "non sono state rilevate discordanze e/o condotte sanzionabili a carico della società [redacted] srl" è ciò è dimostrativo del fatto che la società verificata ([redacted] srl) aveva adempiuto a tutti i suoi obblighi contabili e fiscali. Prima di effettuare qualsiasi contestazione delle risultanze dell'apparato contabile-amministrativo-fiscale, quindi, i medesimi verificatori avrebbero dovuto raccogliere prove certe, inconfutabili e motivate in loro favore, ma non avendovi provveduto, hanno indotto l'Agenzia (inerte nella successiva fase preaccertativa per la raccolta di prove certe in proprio favore) di comporre un atto viziato nella sua primordiale legittimità, atto che non potendo essere confermato deve essere posto nel nulla.

Omesso contraddittorio con [redacted] srl durante la verifica eseguita dalla G. di F. su [redacted] srl

Tutto quanto contestato a [redacted] srl, prende avvio dalla verifica eseguita dalla G. di F. sulla società [redacted] srl, ma durante la verifica eseguita su quest'ultima società, la G. di F. non ha confrontato l'operato di [redacted] srl con le risultanze dell'operato fattuale e contabile di [redacted] srl, società che risultava essere diretta interessata alle operazioni di verifica, anche se eseguite su [redacted] srl.

La Commissione ritiene essere grave la mancanza di contraddittorio nella fase segnalata ed in favore di [redacted] srl e ciò oltre a costituire un gravissima violazione delle norme riferite ai rapporti tra A.F. e contribuente, è violazione ancora più grave perché ha privato alla società direttamente interessata della possibilità di dare immediate dimostrazioni della correttezza del proprio operato nella stessa fase di verifica della G. di F.

Deve invero osservare sul punto la Commissione che la Corte di Cassazione molto di frequente rimarca l'estrema importanza del contraddittorio in tutti i rapporti tra l'A.F. (compresa la G. di F.) ed il contribuente e la necessità di rispettare tale pratica.

Nel caso di specie il contraddittorio non è stato esercitato per carenza addebitabile alla parte pubblica e l'avviso di accertamento successivamente emesso in assenza dell'esercizio di tale diritto, non può essere legittimato.

Ag. 1108/16 f.3 ==) [redacted] SRL

Assenza di prove che dimostrino l'inesistenza delle operazioni eseguite e fatturate dalla d.i. [redacted]

Nel PVC e sulla contestazione di utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti quali emesse dalla ditta individuale [redacted] non vi sono riferimenti a fatti, modalità e circostanze che dimostrino con certezza la fittizietà delle fatture e la partecipazione della società [redacted] srl odierno ricorrente all'intento evasivo.

In realtà non è stato tenuto conto dai verificatori e dagli accertatori che l'entità delle commesse, riferite ad un contratto ATI, imponeva la necessità che i lavori per la loro complessità dovevano essere eseguiti in sinergia con altre aziende del settore e tale necessità conferma la concretezza delle operazioni eseguite dalla citata ditta individuale, operazioni per le quali vi sono state regolari fatturazioni, contabilizzazioni e documentati pagamenti.

Il riporto 'per relationem, al PVC della G. di F. da parte dell'Agenzia, ha indotto la stessa a fare a meno della necessità di offrire prove per suo conto ed ha condotto la stessa a produrre un atto senza fondamento, atto che non può ottenere riconoscimento giuridico in questa sede.

Per tutto quanto riportato che si ritiene debba essere considerato assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa e non specificamente trattato, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

==in accoglimento del ricorso;

**dichiara l'infondatezza e la illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate di Taranto ai fini del riconoscimento della inesistenza delle fatture emesse dalla ditta individuale [redacted] per l'annualità di imposta 2010;

**dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

==liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro diciannovemila oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse siano pagate in favore del difensore costituito del ricorrente perché dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 12/1/2017

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Massimo Brandimarte)